

**COMUNE DI ISASCA**

PROVINCIA DI CUNEO

P.zza del Municipio n. 5

C.A.P. 12020 – TEL.e FAX 0175 – 56.72.40

Codice Fiscale e P.Iva: 00498630045

E-mail: isasca@ruparpiemonte.it PEC: isasca@postemailcertificata.it**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale****DELIBERAZIONE****N.14****OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisei**, del mese di **aprile**, alle ore **20:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FOGLIO GUIDO	Sindaco	X	
FORNIGLIA ROBERTO	Consigliere	X	
GIORDANO ALESSANDRO	Consigliere	X	
GIRAUDO ROBERTO	Consigliere		X
DALMASSO MARIA MADDALENA	Consigliere	X	
BERTRANDA LUCA	Consigliere		X
GIORDANO MAURO COSTANZO	Consigliere	X	
VINCENTI ELENA	Consigliere	X	
VINCENTI GIORGIO	Consigliere	X	
RINAUDO GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	X	
VINCENTI MARIO RENATO	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FOGLIO GUIDO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale si riunisce nella Sala del Consiglio osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di osservanza del distanziamento sociale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quello per l'approvazione dei regolamenti alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il Decreto del Ministero dell'Interno, in data 22/12/2021, ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" dispone che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022"*;

- la suddetta legge di conversione del DL 228/2021 (cd. Decreto Mille proroghe) ha introdotto, inoltre, con decorrenza dal 2022, la facoltà per i Comuni di approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno svincolando, in un certo senso, tale termine da quello di approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RICORDATO, inoltre, che ai Comuni, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 e successive modificazioni, è riconosciuta la facoltà di disciplinare le proprie entrate anche tributarie, con regolamento la cui adozione è di competenza consigliare;

VISTO il Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti approvato da questo Comune con delibera del Consiglio Comunale allora in carica n. 18 del 28/07/2020;

DATO ATTO che il D.L. n. 116 del 3 settembre 2020 ha:

- modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti rispetto a quanto disciplinato dall'art. 183 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- introdotto e disciplinato la facoltà per le utenze non domestiche di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche che optano per la scelta del ricorso al libero mercato;

RILEVATO CHE le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- i Comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera a) dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006;
- i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-quarter al D.Lgs. 152/2006;
- sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-quinquies al D.Lgs. n. 152/2006 con esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del DPR 15/99, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera b-sexies) dello stesso D.Lgs. 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare ed integrare il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) a suo tempo approvato, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (20G00135) (GU Serie Generale n. 226 del 11/09/2020)*" che è intervenuto, come sopra sintetizzato, sul Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152 del 03/04/2006);

ESAMINATE le modifiche ed integrazioni apportate al testo regolamentare vigente e dato atto che si interviene, nello specifico, sui sottoelencati articoli:

- art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti;
- art. 3 – Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche;
- art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo;
- art. 10 – Esclusione dall'obbligo del conferimento;
- art. 11 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al Pubblico servizio;

- art. 12 – Superficie degli immobili;
- art. 14 – Determinazione della tariffa;
- art. 15 – Articolazione della tariffa;
- art. 22 – Tributo giornaliero;
- art. 25 – Utenze non domestiche – Riduzioni per il recupero e/o riciclo.

DATO ATTO che per organicità di trattazione e di consultazione delle disposizioni vigenti in materia si ritiene di riapprovare ed allegare al presente provvedimento l'intero testo regolamentare con le modifiche e gli adeguamenti già apportati;

ESAMINATO, pertanto, il nuovo schema di regolamento nella sua interezza;

RICHIAMATI

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

PRECISATO CHE il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21.09.2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge di procedere all'approvazione del regolamento della TARI nel testo modificato ed integrato, come sopra specificato, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente al nuovo assetto normativo varato in coerenza con la normativa dell'Unione Europea;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario / tributi;

CON votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti

DELIBERA

- DI dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- DI apportare al vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) a suo tempo licenziato con DCC n. 18 del 28/07/2020 le modifiche ed integrazioni connesse all'emanazione del D.Lgs. 116 del 3/09/2020 intervenuto, in coerenza con la normativa dell'Unione Europea, sul D.lgs. 152 del 3/04/2006 (Testo Unico Ambientale).
- DI dare atto che le modifiche ed integrazioni attengono, nello specifico, ai sottoelencati articoli:
 - art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti;
 - art. 3 – Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle mense non domestiche;
 - art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo;
 - art. 10 – Esclusione dall'obbligo del conferimento;
 - art. 11 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al Pubblico servizio;
 - art. 12 – Superficie degli immobili;
 - art. 14 – Determinazione della tariffa;
 - art. 15 – Articolazione della tariffa;
 - art. 22 – Tributo giornaliero;
 - art. 25 – Utenze non domestiche – Riduzioni per il recupero e/o riciclo.
- DI approvare, conseguentemente, il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), nella sua interezza, composto da n. 36 articoli, più l'allegato "A", che unito alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- DI prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, vista la sua approvazione entro i termini fissati dalla legge.

- DI dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- DI dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario / Tributi per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

DOPODICHE' I medesimi componenti il Consiglio Comunale con successiva, separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per il prosieguo di competenza di questo Ente.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
FOGLIO GUIDO

IL VICE SINDACO
FORNIGLIA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 28/07/2022

OPPOSIZIONI: _____

Isasca, li **28/07/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 07/08/2022 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Isasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia
